

Bologna 26-27-28 Marzo 2010

## DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La Ditta sottoscritta, presa visione del regolamento a tergo, che ai sensi di legge dichiara di conoscere in ogni sua parte e di accettare integralmente senza alcuna riserva, fa domanda di partecipazione al Salone in oggetto e chiede in locazione uno stand come risulta dalle indicazioni più sotto riportate.

Ragione Sociale \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

Prefisso/telefono \_\_\_\_\_ Telefax \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_ Sito internet \_\_\_\_\_

Da fatturare a: \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ P. I.V.A. \_\_\_\_\_

Incaricato dei contatti: \_\_\_\_\_

PRODOTTI IN ESPOSIZIONE E/O SERVIZI PRESENTATI: \_\_\_\_\_

DITTE RAPPRESENTATE: \_\_\_\_\_

(N.B. i dati soprariportati saranno inseriti in catalogo)

Stand standard mq. 16 (4x4) o multipli	Superficie totale	Importo per mq.	Importo totale
AREA ESPOSITIVA LIBERA(1)	Mq.	€ 170,00	
AREA ESPOSITIVA LIBERA(1) Invio domanda entro il 31 luglio 2009	Mq.	€ 145,00	
AREA ESPOSITIVA LIBERA(1) Invio domanda entro il 31 ottobre 2009	Mq.	€ 160,00	
POSIZIONE D'ANGOLO (stand aperto su due o più lati)	<input type="checkbox"/> + 15% sull'intera superficie richiesta		
ALLESTIMENTO STANDARD(2)	Mq.	€ 70,00	
		QUOTA DI REGISTRAZIONE ditta rappresentata(3)	
		QUOTA DI ISCRIZIONE(4)	€ 500,00
		IMPONIBILE	
		IVA 20%	
		<b>TOTALE</b>	
<b>ANTICIPO CAUZIONALE DA VERSARE AL MOMENTO DELL'ISCRIZIONE: 50% del totale dovuto (Art.3 delle Condizioni Generali)</b>			

Si allega anticipo cauzionale:  assegno  bonifico bancario  R.B. (Banca d'appoggio) \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_

Intestato a **CONFERENCE SERVICE Srl** - Via de' Buttieri 5/a - 40125 BOLOGNA

N.B. il saldo dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2010 (art. 4) a mezzo:  R.B. (Banca d'appoggio) \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_

bonifico bancario a favore di Conference Service Srl  
UNICREDIT - Bologna - IBAN IT 91 02008 02455 000011083351- SWIFT UNCRITB1

Data \_\_\_\_\_

Timbro e firma del legale rappresentante

La Ditta sottoscritta, che si impegna tassativamente a prendere parte a TAN EXPO 2010, dichiara di approvare specificatamente tutti gli articoli delle "Condizioni generali di partecipazione al Salone" sul retro formulate, le norme e le tariffe di partecipazione al Salone riportate nel presente modulo e tutte quelle norme emanate, anche successivamente per l'organizzazione e il funzionamento del Salone, anche ove tali norme siano diverse da quelle stabilite dalla legge, dagli usi e dalle consuetudini locali; dichiara altresì di approvare tutte le norme riportate sul «Regolamento Tecnico e Fascicolo Moduli Vari», parte integrante del regolamento del Salone. In particolare il partecipante dichiara di accettare e approvare specificatamente gli articoli contenuti nelle "Condizioni generali di partecipazione al Salone": 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.

Data \_\_\_\_\_

Timbro e firma del legale rappresentante

## CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL SALONE

Per "BolognaFiere" si intende: BolognaFiere S.p.A. con sede in Bologna, Viale della Fiera 20.

Per "Organizzatore" si intende Confenza Service srl con sede in Bologna, Via de' Buttieri, 5/a.

### Art. 1 - AMMISSIONE AL SALONE -

Possono essere ammessi come Espositori:

- Le aziende italiane od estere che espongono propri prodotti o servizi rientranti nei settori merceologici previsti per il Salone. Qualora le aziende produttrici non intervengano al Salone, potranno essere ammessi i loro concessionari, agenti o rappresentanti esclusivi o generali.
- Le Associazioni di categoria, gli Enti Pubblici e gli Organismi che istituzionalmente svolgono azione di promozione, di studio, di informazione e di divulgazione nei settori interessati al Salone. L'Organizzatore si riserva la facoltà di ammettere anche Aziende, Enti ed Organismi non previsti nei precedenti paragrafi nonché di escludere dall'esposizione determinati servizi, prodotti o campioni, e di vietare la presentazione di prodotti, campioni o servizi della stessa azienda in più posteggi dello stesso settore merceologico.

**Art. 2 - PARTECIPAZIONE AL SALONE -** La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata a pena di irricevibilità sull'apposito modulo debitamente compilato, sottoscritto e controfirmato, e costituirà proposta irrevocabile per il richiedente e comporterà l'accettazione da parte sua delle presenti "Condizioni Generali" (nonché del "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari", del "Regolamento di Quartiere", ed ogni altra norma relativa all'organizzazione ed al funzionamento del Salone e del Quartiere Fieristico). L'invio della domanda di partecipazione su modulo diverso da quello predisposto dall'Organizzatore comporterà l'esclusione della domanda medesima. Sulla stessa deciderà l'Organizzazione con assoluta autonomia e con il solo obbligo di indicare i motivi della mancata accettazione esclusivamente per le domande pervenute all'Organizzazione almeno 60 giorni prima della data di inaugurazione del Salone, qualora il richiedente ne faccia formale istanza entro 30 giorni dalla chiusura del Salone.

I concessionari, agenti o rappresentanti esclusivi e generali dovranno obbligatoriamente allegare alla loro domanda di partecipazione l'elenco delle case da essi rappresentate ed i cui prodotti intendono esporre corredato del contratto di agenzia e/o rappresentanza. Il richiedente è tenuto a fornire ogni altra documentazione che dovesse essergli richiesta per decidere sull'accoglienza della domanda e per accertare - in qualsiasi momento - il rispetto delle condizioni di partecipazione al Salone.

**Art. 3 - QUOTA DI ISCRIZIONE, TARIFFE DI PARTECIPAZIONE E ANTICIPO CAUZIONALE -** La Quota di Iscrizione è fissata in €500,00 e dovrà essere versata indipendentemente dall'interventa locazione degli spazi espositivi, il cui costo è regolato alla voce Tariffa. La Tariffa di partecipazione è fissata in €170,00 m.q.; sono previste Tariffe ridotte stabilite rispettivamente in €145,00 a mq. per Domande di Partecipazione pervenute entro il 31/07/2009 e in €160,00 a mq. per Domande di Partecipazione pervenute entro il 31/10/2009. Per le posizioni ad angolo e/o isola si deve applicare un aumento del 15% sull'intera superficie espositiva. Gli espositori che rappresentino altri soggetti o ne promuovano la relativa immagine, inoltre, dovranno corrispondere una Quota di Registrazione di €100,00 per ogni Ditta rappresentata o di cui comunque espongono/promuovono i prodotti/servizi/l'immagine. Nel caso fossero riscontrati in esposizione/promozione i prodotti/servizi di Dite non registrate, verrà addebitato un importo pari alla Quota di Iscrizione di €500,00 per ciascuna Ditta non registrata. Tutti gli importi di cui sopra sono soggetti ad IVA di legge. Con la domanda di partecipazione gli Espositori dovranno versare un anticipo cauzionale pari al 50% del totale dovuto. Qualora la domanda di partecipazione non venga accettata l'anticipo cauzionale verrà restituito.

**Art. 4 - TERMINI DI PAGAMENTO -** Il richiedente dovrà procedere al saldo per la sua partecipazione entro il 31 Gennaio 2010. In mancanza, l'Organizzatore potrà considerare risolto il contratto per inadempienza del partecipante, senza necessità di diffida o di pronuncia del Giudice. In tal caso non sarà formale comunicazione all'interessato, e - oltre ad essere svincolato da ogni impegno ed a poter disporre dello stand assegnandolo ad altri richiedenti - avrà diritto all'integrale pagamento - a titolo di penale - della quota di iscrizione e del canone di partecipazione, nonché di ogni altro corrispettivo contrattuale. In tutto, quanto già eventualmente percepito per tali titoli e fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni. Qualora l'Organizzatore intenda invece rispettare l'obbligazione contrattuale assunta con il richiedente, potrà pretendere da quest'ultimo il pagamento integrale della quota di iscrizione e del canone di partecipazione, maggiorati del T.U.S. oltre tre punti a titolo di interessi convenzionali e ritardato pagamento, alla data del 31.01.2010 al saldo.

**Art. 5 - ASSEGNAZIONE DEGLI STAND -** L'assegnazione degli stand è di esclusiva e autonoma competenza dell'Organizzatore. Eventuali richieste particolari formulate dall'Espositore all'atto della presentazione della domanda di partecipazione s'intendono puramente indicative e non impegnano in alcun modo l'Organizzatore né possono in alcun modo condizionare la domanda di partecipazione e quindi si considerano come non apposte. L'Organizzatore si riserva di assegnare stand anche non risultanti nella pianta predisposta. Per esigenze tecniche ed organizzative, l'Organizzatore è insindacabile giudizio avrà facoltà di spostare o ridurre, ove occorra, lo stand già concesso, anche trasferendolo ad altra zona, e ciò senza diritto per il partecipante ad indennità o risarcimenti per nessun motivo. Di ciò l'Organizzatore, sarà tenuto a dare comunicazione scritta. Quale data di consegna degli stand sarà quella indicata nel «Regolamento Tecnico e Fascicolo Moduli Vari».

**Art. 6 - FACOLTÀ DI RECESSO -** Il partecipante, che per legittima comprovata impossibilità sopravvenuta non sia in grado di intervenire al Salone, potrà recedere dal contratto documentando tale impedimento e dandone comunicazione all'Organizzatore con lettera raccomandata A.R., almeno 60 giorni prima della data di inizio del Salone, ferma restando l'acquisizione all'Organizzatore del deposito cauzionale e fatto salvo ogni suo ulteriore diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni. Se detta comunicazione verrà data meno di 60 giorni prima della data di inizio del Salone, il partecipante sarà tenuto al pagamento, oltre che dell'anticipo cauzionale, anche dell'intero ammontare dovuto, salvo il diritto di rinviare i propri diritti e indennità in tale ipotesi. L'Organizzatore potrà comunque disporre dello stand, anche assegnandolo ad altri Espositori. Sulle valutazioni delle cause che impediscano alla ditta di partecipare, giudicherà l'Organizzatore. Se l'Espositore non darà comunicazione di recesso e non apronerà il proprio stand, egli sarà considerato inadempiente a tutti gli effetti e sarà tenuto, oltre che al pagamento dell'intero ammontare dovuto, anche al rimborso dei danni diretti ed indiretti subiti dall'Organizzatore. Pure in questa ipotesi, l'Organizzatore potrà comunque disporre dello stand anche assegnandolo ad altri Espositori. L'Organizzatore potrà recedere a propria discrezione dal contratto di partecipazione sino a due settimane prima della data di apertura del Salone, e - per motivi attinenti all'organizzazione della rassegna ed al suo regolare svolgimento - sino al giorno di apertura. In tali ipotesi l'Organizzatore non sarà tenuto ad indennizzo o risarcimento di sorta, ma dovrà restituire quanto già incassato.

**Art. 7 - CONSEGNA DEGLI STAND -** Gli stand verranno messi a disposizione degli Espositori nel termine che verrà indicato nel «Regolamento Tecnico e Fascicolo Moduli Vari». Il loro allestimento dovrà essere completato entro il termine previsto nel «Regolamento Tecnico e Fascicolo Moduli Vari» ed in difetto di ciò il contratto potrà essere risolto per inadempienza del partecipante con le stesse modalità e conseguenze di cui all'Art. 6.

**Art. 8 - ALLESTIMENTI -** Gli allestimenti dovranno essere contenuti entro la superficie dello stand, così come meglio indicato nel «Regolamento Tecnico e Fascicolo Moduli Vari» e la loro altezza non dovrà superare l'altezza massima consentita dal citato «Regolamento Tecnico e Fascicolo Moduli Vari». È fatto divieto di costruire pedane accessibili che superino l'altezza di m. 0,70. Gli allestimenti ed i relativi impianti dovranno essere costruiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme antinfortunistiche e di quelle di prevenzione incendi, progettati ed eseguiti nei posteggi che, per importanza, dimensioni o caratteristiche risultino al di fuori degli standard degli allestimenti tradizionali (solo per il caso di stand ottenuti all'agibilità degli spazi espositivi) l'Espositore ha l'obbligo di richiedere il benestare della Divisione Operations fornendo, almeno 120 giorni prima della data di apertura della manifestazione, gli elaborati tecnici ed i nominativi dei tecnici responsabili per la parte strutturale e per la parte allestimenti nonché per gli impianti; identico obbligo sussiste per i posteggi, costruzioni, padiglioni ed allestimenti eseguiti sulle aree esterne. Sarà facoltà di BolognaFiere richiedere l'intervento della Commissione di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo. L'Espositore prende atto che il Quartiere Fieristico è assimilato ai locali di pubblico spettacolo e si impegna a rispettare la relativa normativa ed a sottostare a tutte le prescrizioni e formalità previste dal «Regolamento Tecnico e Fascicolo Moduli Vari». La mancata consegna a BolognaFiere delle dichiarazioni e documentazioni previste nel «Regolamento Tecnico e Fascicolo Moduli Vari» per la responsabilità nei campi degli allestimenti, degli impianti elettrici ed in particolare per la prevenzione incendi, attribuirà a BolognaFiere la possibilità di chiudere lo stand e di adottare i provvedimenti più opportuni per assicurare condizioni di sicurezza, ferme restando ogni responsabilità civile e penale dell'Espositore. BolognaFiere si riserva il diritto di far modificare o dinovare gli allestimenti e gli impianti non rientranti nelle previsioni sopra indicate. Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti, all'esecuzione e alla conduzione degli impianti ed eventuali danni che dovessero subire persone o cose di proprietà di BolognaFiere o di terzi, è a carico esclusivamente dell'Espositore. L'insorveglianza delle presenti norme e di quelle in materia riportate dal Regolamento di Partecipazione dà diritto a BolognaFiere a prendere provvedimenti cautelativi nei confronti della ditta con posizione antincendio irregolare, che potranno comportare, nel caso venissero adottate delle misure integrative delle condizioni globali di sicurezza, l'addebito delle corrispondenti spese che preventivamente vengono valutate non inferiori a Euro 300,00 a modulo o alla ingiunzione di smobilizzazione parziale o totale dello stand e la dichiarazione di non agibilità dello stand stesso. L'insorveglianza delle norme di sicurezza può comportare la denuncia all'autorità giudiziaria.

**Art. 9 - RICONSEGNA DEGLI STAND -** Al termine della manifestazione e non prima, gli Espositori dovranno procedere alla rimozione dei prodotti e materiali da essi installati e, previo ottenimento del buono d'uscita da parte dell'Organizzatore, allontanarsi dal Quartiere Fieristico. Il buono d'uscita, pur non potendo essere rilasciato agli espositori che non abbiano proceduto al saldo di ogni propria posizione debitoria, diretta o indiretta, nei confronti dell'Organizzatore, non costituirà quietanza di pagamento degli importi dovuti per la partecipazione al Salone e sarà valido per il solo veicolo indicato sul buono stesso. Lo sgombero degli stand dovrà essere ultimato entro la data al riguardo indicata nel «Regolamento Tecnico e Fascicolo Moduli Vari». In difetto, vi sarà provveduto d'ufficio considerando quanto rimasto sullo stand come materiale di rifiuto da avviare alle discariche pubbliche e l'Espositore sarà tenuto al rimborso di tutte le spese dirette e indirette sostenute per lo sgombero, oltre ad una penale di € 300,00 e fatti salvi eventuali rimborsi per maggiori danni. Il partecipante espressamente autorizza l'Organizzatore a verificare che nei veicoli e nei bagagli dell'Espositore e/o dei suoi incaricati, in uscita dal Quartiere Fieristico, non si trovino prodotti o materiali diversi da quelli installati nello stand ed elencati nel documento di accompagnamento, autorizzando l'Organizzatore ad impedire l'uscita di prodotti e materiali non elencati in detto documento. L'Organizzatore e BolognaFiere non assumono alcuna responsabilità per la merce, i materiali e quant'altro lasciato senza sorveglianza dagli Espositori nel Quartiere Fieristico.

**Art. 10 - ACCESSO AL QUARTIERE -** Il Salone è aperto agli operatori professionali, muniti del prescritto documento di ingresso al prezzo di €20 giornaliero e €35 abbonamento due giornate, ogni giorno secondo l'orario che l'Organizzatore si riserva di stabilire ed eventualmente di modificare, anche nel corso del Salone. Per consentire il libero ingresso degli Espositori e del loro personale al Salone, l'Organizzatore predisporrà apposite tessere la cui regolamentazione è contemplata nel «Regolamento Tecnico e Fascicolo Moduli Vari» e la cui utilizzazione comporta l'accettazione del presente regolamento. L'Espositore è comunque responsabile, a tutti gli effetti, del comportamento di coloro che utilizzano i documenti di libero ingresso forniti dall'Organizzatore, nonché del comportamento dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori nell'espletamento delle mansioni ad essi attribuite. All'interno del Quartiere Fieristico è fatto divieto a chiunque di promuovere offerte od obbligazioni per istituzioni riconosciute, queste, propaganda politica, religiosa o di parte e svolgere comunque attività non attinenti alle finalità del Salone.

**Art. 11 - SORVEGLIANZA CONTRO I FURTI - RESPONSABILITÀ PER FURTI E DANNI - ESONERO DI RESPONSABILITÀ DI BOLOGNAFIERE -** Durante l'orario di apertura dei padiglioni l'Espositore dovrà vigilare il proprio stand direttamente o attraverso proprio personale. BolognaFiere, pur provvedendo per tutta la durata del Salone e per tutti i giorni previsti per l'allestimento e lo sgombero degli stand ad un servizio generale di vigilanza diurna e notturna all'interno del Quartiere Fieristico, è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a furti e/o danni che dovessero verificarsi a scapito dell'Espositore. L'Espositore sarà responsabile anche verso BolognaFiere di tutti i danni diretti ed indiretti che per qualsiasi causa siano attribuibili a lui od a personale per suo conto operante (ivi compresi i danni provocati dagli allestimenti o dagli impianti eseguiti in proprio o da terzi da lui incaricati, ancorché collaudati da Bologna Fiere).

**Art. 12 - ASSICURAZIONI-ESONERI ED ASSUNZIONI DI RESPONSABILITÀ -** L'Espositore beneficerà delle seguenti assicurazioni stipulate dall'Organizzatore:  
a) garanzia All Risks (inclusi incendi e furto) per danni materiali e diretti ad arredamento, allestimento, attrezzature e merci nello stand, esclusi denaro, valori, preziosi e simili ed escluso il software installato su elaboratori elettronici ed esclusi i danni da mancato uso dell'arredamento, dell'allestimento delle attrezzature e delle merci durante il periodo di svolgimento del Salone - copertura €26.000,00 primo rischio assoluto;  
b) garanzia per Responsabilità Civile verso terzi dell'Espositore: massimale unità €1.600.000,00;  
c) garanzia per Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro dell'Espositore massimale unità €520.000,00. Le coperture assicurative sopra indicate sono disciplinate dalle condizioni e limitazioni che l'Espositore potrà richiedere alla segreteria organizzativa della manifestazione, e che saranno riportate nel modulo contenuto nel Fascicolo Moduli Vari. Dette coperture non escludono la responsabilità dell'Espositore per tutti i rischi che secondo l'autonoma valutazione dell'Espositore non fossero garantiti e che superassero i limiti di copertura di cui al punto precedente. L'Espositore stesso dovrà provvedere alle opportune coperture integrative.

In particolare, in funzione dell'esistenza di un sistema di video sorveglianza, l'Espositore prende atto del fatto che, in caso di furto, la relativa denuncia alla Pubblica Autorità deve pervenire alla Compagnia assicuratrice entro sette giorni dalla conclusione del Salone e che il mancato rispetto del termine può comportare la perdita del diritto all'indennizzo. L'Espositore per richiedere la stipulazione, a sua cura e spese, di eventuali coperture integrative, potrà utilizzare il modulo inserito nel fascicolo Moduli Vari anche durante il periodo di manifestazione ricorrendo alla Compagnia di assicurazione presente nel Quartiere Fieristico, la quale curerà anche la gestione dei sinistri e le procedure di liquidazione al termine del Salone, alle condizioni riportate nel predetto modulo, compagnia che, nell'ambito delle procedure ordinarie di gestione di ogni vicenda verso tutti gli Espositori, l'Organizzatore e BolognaFiere. In ogni caso l'Espositore si obbliga ad inserire nelle coperture integrative la rinuncia dell'assicuratore ad ogni azione di rivalsa verso gli Espositori, l'Organizzatore e BolognaFiere, ed in difetto dovrà tenerli sollevati da ogni azione che dovesse essere rivolta nei loro riguardi. Presso atto di quanto sopra, l'Espositore, comunque, (per sé e per i propri collaboratori od incaricati) espressamente esonera l'Organizzatore e BolognaFiere da ogni responsabilità per perdite od avarie che per qualsiasi ragione dovessero verificarsi nello spazio espositivo assegnato, nei suoi allestimento e disallestimento, e di quanto ivi si trova, ed assume a proprio carico la responsabilità degli eventuali danni causati anche a terzi dalla gestione dello spazio espositivo o da quanto immesso nello stesso, e non coperti nei termini e modi sopra indicati o attivati dall'Espositore stesso.

**Art. 13 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE -** Tanto i prodotti e le merci esposte quanto gli stand che li ospitano non possono essere fotografati, diramati o comunque riprodotti senza l'autorizzazione dell'Organizzatore. L'Organizzatore e BolognaFiere si riservano tuttavia il diritto di riprendere, riprodurre, diffondere e autorizzare la ripresa, la riproduzione e la diffusione di vedute di insieme e di dettaglio interne ed esterne, contenendone od effettuandone anche la vendita.

**Art. 14 - TEMPORANEA IMPORTAZIONE -** La temporanea importazione di merci o beni di provenienza estera, per l'esposizione quali campioni in occasione del Salone, dovrà avvenire - a spese dell'Espositore - tramite lo spedizioniere ufficiale di BolognaFiere, secondo le modalità previste nel «Regolamento Tecnico e Fascicolo Moduli Vari», con esonero di ogni responsabilità per l'operato dello spedizioniere ufficiale anche nei riguardi di BolognaFiere.

**Art. 15 - PRESENTAZIONE DI STRUTTURE PREFABBRICATE, GRU, PONTeggi EGG. E DISCIPLINA DEI MACCHINARI ESPOSTI IN FUNZIONAMENTO -** Per l'esposizione di strutture prefabbricate di gru a torre, di gru automobili e simili, ponteggi, armature, provvisorie ed impalcature in genere, l'Espositore, oltre a garantire la piena e scrupolosa applicazione di tutte le norme di sicurezza, legislative, regolamentari, di buona tecnica, nonché dettate dall'esperienza e dalla prudenza, per tutto il periodo di permanenza nel Quartiere Fieristico si impegna ad osservare scrupolosamente anche le indicazioni di BolognaFiere. I macchinari esposti non possono essere azionati, salvo deroga rilasciata per iscritto dalla Divisione Operations di BolognaFiere, purché ciò non comporti pericolo o molestia. In tal caso i macchinari dovranno essere dotati dei dispositivi necessari per prevenire infortuni, rumori molesti, cattivi odori, nonché l'emissione di gas e di liquidi; non potranno essere azionati, all'interno dei padiglioni, da motori a scoppio funzionanti e non dovranno comportare l'impiego di carburanti o di bombole a gas. In ogni caso essi dovranno essere conformi alle norme legislative, regolamentari e di buona tecnica, ed essere corredati dalla relativa documentazione amministrativa delle Autorità competenti. L'Espositore assume a proprio esclusivo carico ogni responsabilità civile e penale per eventuali infortuni e/o danni che dovessero verificarsi in occasione di qualsiasi attività di installazione e violazione di qualsiasi disposizione di legge, o in caso di intervento diretto di BolognaFiere per disporre od effettuare l'allontanamento dal Quartiere di eventuali strutture non rispondenti alle disposizioni di cui sopra.

**Art. 16 - FORNITURE TECNICHE - SERVIZI -** A richiesta degli Espositori e nel rispetto delle disposizioni contenute nel «Regolamento Tecnico e Fascicolo Moduli Vari», BolognaFiere fornirà agli Espositori energia elettrica sia per illuminazione che per forza motrice, l'allacciamento alla rete idrica, nonché all'aria compressa. Inoltre BolognaFiere si riserva di attivare, ovvero di appaltare o di concedere esclusiva per qualsiasi servizio che ritenga utile ai partecipanti, stabilendone le modalità di esercizio. In particolare:  
-- I collegamenti tra l'impianto elettrico o l'impianto idrico costruiti dagli Espositori - e rispettivamente - la cassetta di derivazione e le presse d'acqua, potranno essere effettuati esclusivamente dalle ditte autorizzate da BolognaFiere, che accerteranno il rispetto delle norme del «Regolamento Tecnico e Fascicolo Moduli Vari»;  
-- il servizio di pulizia giornaliera degli stand è compreso nel costo dell'area espositiva; ulteriori richieste saranno a spese dei rispettivi Espositori avvalendosi della ditta all'uso autorizzata da BolognaFiere;  
-- i collegamenti di apparecchi telefonici potranno essere effettuati solo dal fornitore autorizzato da BolognaFiere;  
-- per tutte le operazioni di facthching, trasporto, carico e scarico merci, all'interno del Quartiere Fieristico, qualora gli Espositori non si avvalgano di mezzi e personale proprio, dovranno avvalersi esclusivamente dello spedizioniere ufficiale di BolognaFiere;  
-- è consentito l'accesso ai padiglioni ai soli mezzi dotati di sistemi antinquinamento. L'Espositore prende atto che i «servizi» (sia gestiti direttamente da BolognaFiere, che appaltati che concessi in esclusiva) assicurano regolari prestazioni nell'ambito di un normale impegno dei servizi stessi da parte dei singoli utenti, ed in ogni caso esonera BolognaFiere, nonché gli appaltatori ed i concessionari dei servizi, da ogni e qualsiasi responsabilità per l'eventuale irregolarità di svolgimento dei servizi stessi.

**Art. 17 - STAMPATI INFORMATIVI E INFORMAZIONI ON-LINE -** L'Organizzatore provvede, senza responsabilità alcuna per eventuali omissioni, errori o malfunzionamento, alla diffusione (anche in forma sintetica o abbreviata) di informazioni contenute nella domanda di partecipazione, sugli Espositori e/o sui servizi dagli stessi presentati, oltre che su quant'altro esposto o presentato, utilizzando i mezzi e le tecniche di comunicazione che riterrà più idonee. I dati riportati saranno riferiti alle adesioni pervenute ed accettate sino a 45 giorni prima della data di apertura del Salone. Ciò non pregiudica la facoltà dell'Organizzatore di modificare l'assegnazione degli stand a norma del presente regolamento. Analogamente l'Organizzatore non è responsabile del contenuto di altri moduli informativi sottoscritti dall'Espositore o da un suo incaricato e messi a disposizione dall'Organizzatore anche a mezzo di strumenti informatici.

**Art. 18 - FORME PUBBLICITARIE A PAGAMENTO -** All'esterno dell'area espositiva assegnata, ogni forma di propaganda e pubblicità deve essere effettuata esclusivamente per tramite dell'Organizzatore o dei concessionari di BolognaFiere ed è soggetta al pagamento del canone e relativi oneri fiscali.

**Art. 19 - PARCHEGGI -** Ai parcheggi predisposti per gli Espositori potranno accedere, sino ad esaurimento dei posti disponibili, esclusivamente gli autoveicoli muniti di apposito contrassegno rilasciato dall'Organizzatore e la loro sosta è consentita soltanto negli appositi spazi e solo durante l'orario di apertura del Quartiere. In caso di insorveglianza di tali disposizioni, BolognaFiere o l'Organizzatore potranno far trasportare il veicolo fuori del parcheggio, a rischio e spese dell'Espositore al quale è stato rilasciato il contrassegno e del proprietario del veicolo, il quale rimarrà responsabile in solido con l'Espositore per le relative spese. Ciascuno degli occupanti dei veicoli dovrà essere munito di documento valido per l'accesso al Quartiere Fieristico. Poiché i parcheggi non godono di custodia, BolognaFiere e l'Organizzatore sono esonerati da ogni responsabilità di custodia del veicolo e non saranno responsabili per danni e furti di ogni genere.

**Art. 20 - DIVIETI PARTICOLARI -** Agli Espositori è vietato in particolare:  
-- qualunque attività di vendita con consegna immediata e sul posto della merce e oggetti esposti all'acquirente, ad eccezione dei settori per i quali l'Organizzatore disponga che ciò è possibile;  
-- l'esposizione di prezzi, ad eccezione dei settori per i quali l'Organizzatore disponga che ciò è possibile;  
-- la cessione anche parziale e lo scambio anche parziale dello stand avuto in assegnazione;  
-- qualsiasi forma di pubblicità al di fuori del proprio stand e nel Quartiere Fieristico. La distribuzione del materiale pubblicitario è ammessa solo per le attività di natura esclusivamente positiva;  
-- l'esposizione di prodotti in contrasto con la destinazione merceologica dello stand, quale appare dalla domanda di partecipazione; l'esposizione di prodotti diversi da quelli indicati nella domanda di partecipazione comporterà la chiusura immediata dello stand;  
-- l'esposizione di cartelli o campioni, anche semplicemente indicativi, per conto di ditte non elencate nella domanda di partecipazione o non rappresentate e per le quali non abbia corrisposto all'Organizzatore la "Quota di Registrazione" (vedi Art. 3);  
-- ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento, di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all'interno dello stand o finalizzata alla presentazione dei prodotti senza la preventiva autorizzazione da parte della Direzione di BolognaFiere. I divieti di carattere tecnico emanati per motivi di sicurezza, igiene, inquinamento in generale, per le persone e per le cose, nonché al fine di impedire la manomissione dei beni mobili ed immobili del Quartiere Fieristico e le prescrizioni relative contenute nel «Regolamento Tecnico e Fascicolo Moduli Vari» si intendono facenti parte delle presenti condizioni generali di contratto sottoscrivendo il quale l'Espositore si impegna ad osservarli strettamente. Eventuali violazioni dei divieti sopra indicati potranno essere rilasciate per iscritto dalla Divisione Operations di BolognaFiere e sempre a spese e sotto responsabilità dell'Espositore. In caso di insorveglianza anche di uno soltanto dei divieti sopra indicati, ovvero di quelli richiamati dal presente articolo, l'Organizzatore potrà applicare le sanzioni previste dal «Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari» e/o risolvere il contratto di partecipazione al Salone senza necessità di pronuncia del Giudice ma semplicemente mediante qualsiasi comunicazione scritta all'Espositore presso il suo stand. Ciò comporterà l'immediata chiusura dello stand ed il ritiro dei documenti di accesso al Quartiere, senza pregiudizio per i corrispettivi dovuti dall'Espositore.

**Art. 21 - RINVIO, RIDUZIONE O SOSPENSIONE DEL SALONE -** È facoltà discrezionale ed insindacabile dell'Organizzatore apportare modifiche alle date di svolgimento del Salone, senza che per ciò l'Espositore possa recedere o comunque sciogliere il contratto e liberarsi dagli impegni assunti. Fino a 30 giorni prima della data di inizio del Salone, l'Organizzatore avrà facoltà di ridurre o sopprimere in tutto o in parte il Salone, inviandone comunicazione scritta agli Espositori senza perciò essere tenuto alla corresponsione di indennità, penali o di danni di sorta.

**Art. 22 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - ELEZIONE DI DOMICILIO - NORME LEGISLATIVE APPLICABILI - GIURISDIZIONE ITALIANA E FORO TERRITORIALE COMPETENTE -** È fatto obbligo all'Espositore di attenersi alle prescrizioni che la Autorità di Pubblica Sicurezza e quelle preposte alla prevenzione incendio, alla prevenzione infortunistica ed alla vigilanza sui locali aperti al pubblico, dovessero emanare nei confronti di BolognaFiere. L'Espositore ed i terzi per suo conto operanti nel Quartiere Fieristico debbono utilizzare personale con rapporto di lavoro, subordinato od autonomo, rispondente ai requisiti delle vigenti leggi (in materia previdenziale, assicurativa, fiscale e disposizioni previste dal D.L. 626/94 in materia di sicurezza sul lavoro, etc.). L'Espositore elegge il proprio domicilio ad ogni effetto di legge presso la sede di BolognaFiere, ed accetta, in via esclusiva, la giurisdizione italiana e la competenza del Foro di Bologna. Il rapporto fra l'Organizzatore, BolognaFiere, l'Espositore e gli eventuali terzi è regolamentato esclusivamente dalle leggi italiane.

**Art. 23 - RAPPORTI CON BOLOGNAFIERE -** L'Espositore prende atto che il Salone avrà svolgimento nel Quartiere Fieristico di BolognaFiere e si impegna ad osservare - e dar far osservare dai propri dipendenti e collaboratori - le disposizioni regolamentari emesse da BolognaFiere. Ogni diritto dell'Espositore farà carico soltanto ed esclusivamente all'Organizzatore, mentre ogni e qualsiasi obbligo di comportamento assunto dall'Espositore si intenderà esteso anche a favore di BolognaFiere, che sarà quindi legittimato - in caso di insorveglianza di tali obblighi, di ogni propria disposizione regolamentare e di ogni norma di legge - ad intervenire direttamente, agendo anche con il proprio personale di servizio nel Quartiere.

**Art. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA ALL'INTERESSATO AI SENSI DELL'ART. 13 del D.lgs. n. 196/2003 E PRESTAZIONE DEL CONSENSO -** I dati personali forniti dall'Interessato sono trattati anche con strumenti informatici per le finalità indicate nella presente domanda di partecipazione e dalla modulistica inerente alla partecipazione onde perseguire le finalità istituzionali ed ogni altra attività - sia pure connessa o complementare - diretta a favorire lo scambio di beni e di servizi - dell'Organizzatore e di BolognaFiere S.p.A. incluse le attività necessarie all'ordinaria gestione del Salone, della pubblicazione on-line ed off-line, della valutazione della soddisfazione dell'utente, di finalità commerciali e di marketing, di scopi statistici ed altri similari che possono comportare la comunicazione e la diffusione dei dati a terzi, operanti in Italia e/o all'estero. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati in conformità a quanto deliberato dal D. lgs. 30/06/2003 n. 196 (art. 17 comma 2) e dall'art. 21-33-34-36. Il trattamento può pertanto avvenire sia direttamente che con l'intervento di terzi con qualsiasi mezzo e tali dati potranno essere utilizzati e comunicati e pure trasferiti a terzi - anche fuori del territorio nazionale per qualsiasi iniziativa collegata o conseguente al Salone o diretta a favorire lo scambio di beni e di servizi oggetto dell'iniziativa stessa - e particolarmente a coloro collaborino sotto qualsiasi forma nella realizzazione delle attività dell'Organizzatore e di BolognaFiere - ad altri soggetti del settore fieristico o che operino nel settore stesso (organismi associativi o consorzi - banche dati esterne - ricerche di mercato, ecc.) ed a quanti interessati ai settori economici inerenti al Salone. Titolari del trattamento sono sia l'Organizzatore sia BolognaFiere S.p.A. in contitolarietà con alcune società del gruppo BolognaFiere con sede in Bologna, Viale della Fiera 20, e-mail: privacy@bolognafiere.it. L'Interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano e di esercitare gli altri diritti garantiti dall'Art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettificazione, eventuale integrazione, ecc.) rivolgendosi per ulteriori informazioni per l'Organizzatore alla pagina web [www.tanxpo.com/privacy](http://www.tanxpo.com/privacy) e per BolognaFiere alla pagina web [www.bolognafiere.it/privacy](http://www.bolognafiere.it/privacy). Il contenuto dei dati personali non rappresentati o non rappresentati in modo rappresentativo non costituiscono condizioni necessarie al fine dell'espletamento delle attività sopra descritte e l'eventuale rifiuto potrà comportare per l'Organizzatore il rifiuto di stipulare od eseguire il contratto di partecipazione. L'interessato, presa visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nei termini sopra descritti, apponendo la propria firma al presente modulo per specifica approvazione anche della presente clausola.